

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4362

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(DE LORENZO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari

Presentato il 26 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Già in prossimità del termine del 1° settembre 1982, previsto per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi recapitanti direttamente nei corpi idrici ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, da parte di diversi settori, ed in particolare di quello della molitura delle olive, furono avanzate ri-

chieste per una ulteriore proroga di detta scadenza.

Il Governo, tuttavia, non ritenne di proporre al Parlamento nuovi slittamenti dei termini stabiliti. Ciò per non incrinare la credibilità e l'autorevolezza della normativa, per non penalizzare quanti avevano rispettato il dettato legislativo e soprattutto per non rischiare di compromettere in modo irreversibile le possibi-

lità di tutela e di recupero delle risorse idriche del Paese.

Nello stesso tempo venne rivolto, da parte del Governo, l'invito ad operare a tutti i livelli affinché venissero superate le difficoltà lamentate da alcuni settori produttivi economicamente meno dotati, segnatamente da quello di cui trattasi, a mettere in atto le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con le quali venivano sollecitate le iniziative regionali volte a favorire la realizzazione di strutture centralizzate capaci di depurare adeguatamente scarichi di piccola portata, ma di elevato potere inquinante, quali appunto quelli dei frantoi oleari, il cui trattamento a livello di singolo insediamento risulta quasi sempre problematico o antieconomico.

L'entrata in vigore, il 1° marzo 1986, della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, più restrittiva della tabella C e che rappresenta l'obiettivo finale per la depurazione degli scarichi per tutti gli insediamenti produttivi, ha reso senz'altro più difficoltoso, se non praticamente impossibile nella maggioranza dei casi, l'adeguamento degli scarichi dell'intero comparto produttivo interessato, che rischia pertanto la paralisi pressoché totale per l'intervento degli organi di controllo e dell'autorità giudiziaria. Ed infatti quest'ultima, dal momento della vigenza della nuova tabella, riscontrando sempre più numerose e gravi le inadempienze dei titolari degli insediamenti produttivi in questione ai contenuti della tabella A, sta procedendo alla irrogazione delle sanzioni penali previste dalla legge, ponendo così i produttori nella condizione di chiudere gli impianti.

Le conseguenze, sotto il profilo economico ed occupazionale, si profilano estremamente gravi. Al settore, nel quale operano complessivamente 10.258 insediamenti produttivi di molitura, sono infatti interessate circa 500.000 aziende agricole, mentre la produzione media annua di olio di oliva è pari a circa 5,5 milioni di quintali, con un prodotto lordo valutabile in circa 4.800 miliardi.

È inoltre opportuno sottolineare che gli insediamenti realizzati nelle aree del Mezzogiorno godono delle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. In assenza di uno specifico provvedimento di legge, che consenta di rinviare l'obbligo del rispetto dei limiti di legge intermedi e finali per gli scarichi dei frantoi oleari, si determinerebbe sia l'immediata esclusione dell'intero settore dalle agevolazioni predette, sia la necessità, per i soggetti interessati, di una restituzione degli acconti di contributo già erogati, maggiorati degli interessi, per la impossibilità di presentare, in sede di collaudo, il prescritto certificato di antinquinamento.

La grave situazione sopra delineata ha indotto, in particolare, la Commissione agricoltura del Senato a rivolgere una pressante sollecitazione nei confronti del Governo per l'adozione di un provvedimento di urgenza che consentisse sia di non compromettere la campagna olearia 1986-87, sia di porre le premesse per una soluzione definitiva del problema.

Attesa l'incontestabile esistenza di tale situazione d'urgenza, nonché dell'obiettivo stato di necessità configurato, da un lato, dalla insufficiente realizzazione da parte delle regioni di idonei impianti centralizzati di depurazione e, dall'altro, dalla mancanza — salvo alcuni casi — di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli scarichi degli impianti di molitura alle prescrizioni della « legge Merli », il Governo si è fatto carico dell'emanazione del decreto-legge 26 novembre 1986, n. 780, essenzialmente teso a contemperare le esigenze della produzione oleicola con quelle della irrinunciabile tutela dall'inquinamento.

In sede di esame del disegno di legge di conversione del citato decreto, il Senato della Repubblica, nelle sedute del 20 e 21 gennaio 1987, ha ritenuto di apportare allo stesso talune modifiche, su una delle quali il Governo ha espresso le proprie riserve.

Il prosieguo dell'esame parlamentare, che avrebbe dovuto svolgersi alla Camera dei deputati, è stato peraltro interrotto

dalla sopravvenuta scadenza del termine di validità del decreto-legge n. 780, coincidente con la data del 25 gennaio.

Il decreto-legge che viene ora proposto tiene doverosamente conto delle indicazioni espresse dal Senato della Repubblica, sostanzialmente recuperando i principi ispiratori delle disposizioni di cui non è sembrato possibile recepire la formulazione così come enunciata.

In aderenza a tale impostazione, l'articolo 1 del reiterato provvedimento prevede un regime transitorio di autorizzazione comunale all'esclusivo smaltimento sul suolo degli scarichi dei frantoi che abbiano natura di insediamenti produttivi, a condizione che sia accertata l'assenza di pericoli di inquinamento per le acque superficiali e per le falde sotterranee.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è previsto che da parte degli interessati venga presentata apposita domanda, completa delle necessarie indicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; è altresì previsto che gli operatori interessati possano effettuare, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il rilascio dell'autorizzazione, lo smaltimento dei reflui sul suolo, sempre che da ciò non derivi pericolo per la salute pubblica.

L'articolo 2, nel riconfermare l'assoggettamento degli scarichi dei frantoi che presentino le caratteristiche di insediamenti produttivi alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319, prevede che tali impianti debbono comunque essere adeguati ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla stessa legge entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ciò in quanto non può ignorarsi che i trattamenti di depurazione sono tuttora in fase di sperimentazione e che i connessi oneri finanziari risultano assai elevati.

Per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite circa i limiti e le condizioni di operatività degli scarichi sul suolo, in attesa della autorizzazione comunale, o qualora si effettuino tali scarichi oltre il termine previsto per il rilascio della stessa autorizzazione, sono comminate, dall'articolo 3, a carico dei responsabili adeguate pene contravvenzionali.

L'adeguamento agli oneri specificati all'articolo 1 comporta, in base alla previsione espressa nell'articolo 4, la non punibilità per fatti, commessi anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento, costituenti reato in base alla legge n. 319 del 1976.

L'articolo 5 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sarà emanato un decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, con cui verranno determinati i criteri per la concessione di incentivi, particolarmente al fine di agevolare la realizzazione in forma associata degli impianti per la depurazione dei reflui dei frantoi, secondo le prescrizioni della legge n. 319 del 1976; conseguentemente si provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Con l'articolo 6 si conferma, infine, la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici costituiti, sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780. È altresì inserita una disposizione di raccordo con il richiamato decreto, per ciò che concerne la documentazione delle domande di autorizzazione presentate durante la vigenza del precedente provvedimento.

Tali sono i lineamenti che caratterizzano il decreto che viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1987.

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, tenuto conto delle esigenze produttive connesse con l'attuale campagna olearia, nonché delle difficoltà derivanti dalla mancanza di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.

2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provve-

dimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, e della normativa regionale di attuazione, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

ARTICOLO 2.

1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988.

ARTICOLO 3.

1. I titolari degli scarichi di cui all'articolo 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'articolo 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.

ARTICOLO 4.

1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai com-

mi 1, 2 e 5 del medesimo articolo 1 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 5.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni per la concessione di incentivi diretti a favorire l'adeguamento, anche in forme associate, degli scarichi degli impianti di molitura delle olive alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 20 miliardi, fa carico al fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo.

3. All'onere di lire 20 miliardi nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1987, del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780.

2. Chi ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, è tenuto ad integrarla secondo le indicazioni richieste dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, entro il termine ivi previsto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — PANDOLFI — DE LORENZO
ZANONE — ROGNONI — ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.